

nale, il compito di proseguire la gestione amministrativa delle aree demaniali marittime all'interno delle zone di sua competenza

L'Amministrazione comunale assume il compito di svolgere tale funzione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Autorità Portuale Regionale, attraverso proprie risorse di personale e dotazioni strumentali, a cui viene delegato, con il presente atto, ogni più ampio potere per l'esercizio delle funzioni, con le prescrizioni, i limiti e le modalità di seguito indicate.

In particolare l'Amministrazione comunale, previa comunicazione informativa all'Autorità Portuale, provvederà alla gestione delle aree portuali attraverso:

a. il rilascio delle autorizzazioni, per le attività inferiori ai trenta giorni come da circolare 120 del 24 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed alle autorizzazioni di cui all'articolo 45 – bis del Codice della Navigazione;

b. emanazione di ordinanze per la disciplina delle aree portuali, eventualmente necessarie per l'organizzazione dell'attività che si svolgono nell'area di competenza della Autorità Portuale anche per fini di polizia marittima per la parte di competenza, in coerenza con il “disciplinare per l'utilizzo delle banchine del porto di Marina di Campo riservate ai residenti del Comune di Campo nell'Elba” allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

c. l'effettuazione di ogni comunicazione necessaria al corretto esercizio delle competenze affidate, nessuna esclusa, siano esse atti anche per l'esercizio di poteri autoritativi, quali per esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, diffide al rilascio di aree demaniali, ordinanze di sgombero, adozione di provvedimenti di urgenza etc. utili per il corretto e completo esercizio delle funzioni amministrative affidate con il presente atto;

d. alla richiesta del canone di concessione, degli indennizzi e dell'addizionale regionale nelle forme e con le modalità vigenti, per tutti gli utilizzatori a qualunque titolo delle aree e specchi acquei demaniali marittimi compresi nel perimetro di riferimento;

e. all'esecuzione dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria utili per garantire la funzionalità dell'area portuale, con lo svolgimento delle procedure di appalto per la scelta del contraente e della ditta esecutrice, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di appalti e di lavori pubblici per le risorse che risultano già impegnate a favore del Comune di Campo nell'Elba per l'anno 2013 riservandosi la possibilità di procedere, per le risorse impegnate a favore dell'Autorità Portuale Regionale, all'avvalimento delle funzioni secondo quanto previsto dall'art. 44 della LR n. 38/2007.

Articolo 5

Clausola finanziaria

L'Autorità Portuale riconosce al Comune di Campo nell'Elba, per tutta la sua durata, le somme per l'esercizio

delle funzioni concernenti le concessioni demaniali di cui al presente accordo, già previste dall'articolo 150 terdecies della Legge R.T. 24 novembre 2011 n. 64, derivanti dall'applicazione, alle concessioni nel perimetro di competenza, dell'addizionale regionale e comunque nella misura necessaria alla totale copertura dei costi dei servizi di cui al presente accordo attraverso i trasferimenti regionali per la gestione ordinaria delle aree portuali di Marina di Campo.

Tali somme saranno introitate dal Comune di Campo nell'Elba e rendicontate all'Autorità secondo gli schemi procedurali già adottati con la Regione Toscana.

Articolo 6

Condizioni e responsabilità

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stipulato al solo ed esclusivo fine di definire le procedure provvisorie per la gestione delle aree demaniali marittime di competenza della Autorità Portuale Regionale nel Comune di Campo nell'Elba in attesa della approvazione degli strumenti amministrativi utili per l'esercizio delle funzioni da parte degli organi della stessa Autorità Portuale.

L'esercizio delle funzioni da parte del Comune di Campo nell'Elba avviene in nome e per conto dell'Autorità Portuale Regionale, con l'assunzione di tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalle disposizioni vigenti e nei limiti del mandato conferito all'ente territoriale.

Articolo 7

Clausole finali

Le parti prendono atto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i. che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Del presente atto si farà luogo a registrazione solo “in caso d'uso” ed in tale caso tutte le spese sono ad integrale carico del richiedente.

Per l'Autorità Portuale Regionale

Il Segretario

Fabrizio Morelli

Per il Comune di Campo nell'Elba

Il Sindaco

Vanno Segnini

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

Accordo con Monte Argentario per la gestione transitoria e provvisoria delle aree demaniali marittime ricadenti nella competenza della neo costituita Autorità Portuale.

ACCORDO

tra l'Autorità portuale regionale e il
Comune di Monte Argentario

L'anno duemilatredecies, il giorno 04 (quattro) del mese di Luglio in Porto Santo Stefano (GR), presso il Palazzo Comunale:

Sono presenti:

- Dott. Ing. Fabrizio Morelli, nato a Livorno il 08/04/1960 residente a Viareggio, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di Segretario della Autorità Portuale Regionale, (C.F. e P.I. 91046100466) con sede in Viareggio Via Lungo Canale Est n.11, munito dei necessari poteri ed autorizzato a rappresentare legalmente e formalmente il suddetto Ente in questo atto, in conformità all'articolo 9 della Legge R.T. n. 23 del 28 maggio 2012; di seguito Autorità Portuale;

- Dott. Ing. Arturo Cerulli, nato a Monte Argentario (GR) il 20/11/1954, ivi residente a Porto Santo Stefano, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco del Comune di Monte Argentario, (C.F. e P.I. 00124360538) con sede in porto Santo Stefano Piazzale dei Rioni n. 8, munito dei necessari poteri ed autorizzato a rappresentare legalmente e formalmente il suddetto Ente in questo atto, in conformità all'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed allo Statuto comunale, giusta delibera G.M. del 03/07/2013 n. 94 – di seguito Amministrazione comunale;

Premesso che:

- la Legge R.T. 10.01.1998 n. 88 e s.m.i. ha previsto in attuazione dell'articolo 105 del D.lgs. 31.03.1998 n.112 il trasferimento della competenza ai Comuni del rilascio delle concessioni demaniali marittime e per il mare territoriale;

- la Regione Toscana ha inteso riordinare le proprie competenze nell'ambito del demanio marittimo con la determinazione di un livello più adeguato per l'esercizio delle funzioni in materia di porti, individuato nel livello regionale;

- la Regione ha stabilito l'esercizio delle competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto;

- con LRT 23.05.2012, n. 23 la Regione Toscana ha provveduto alla istituzione dell'Autorità Portuale Regionale con il fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, in precedenza attribuite alla competenza comunale, tramite la riallocazione delle stesse in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;

- al fine di un adeguato coordinamento normativo con

l'art. 150 terdecies della Legge R.T. 27 dicembre 2011, n. 66 (inserito dalla LRT 24 novembre 2012 n. 64) è stato precisato che la decorrenza concreta della competenza al nuovo Ente regionale avviene al momento della costituzione di tutti gli organi che lo compongono;

- in linea con tale disposto con L.R.T. 24 novembre 2012 n. 64 è stato previsto che fino alla costituzione di tutti gli organi dell'Autorità portuale regionale le risorse finanziarie devolute a quest'ultima per le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali siano versate ai comuni nel cui perimetro tali aree sono ricomprese;

- in data 2 aprile è stato nominato il Segretario dell'Autorità Portuale con DPGR n. 62 del 19 marzo 2013;

- in data 9 aprile 2013 sono stati costituiti i Comitati Portuali tra cui quello afferente il Comune di Monte Argentario;

- con Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 maggio 2013 n. 53, pubblicata sul BURT n. 27 del 01.06.2013, sono stati nominati i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;

- con tali ultime nomine, pertanto, risultano istituiti tutti gli organi che compongono l'Autorità Portuale regionale ai sensi della LRT 23.05.2012, n. 23;

- nelle more del completamento delle procedure di composizione e nomina degli organi dell'Autorità Portuale è proseguita la gestione amministrativa da parte del Comune di Monte Argentario, con lo svolgimento delle attività in essere;

- la stagione turistica del territorio comunale è già di fatto avviata e la gestione delle aree demaniali ricadenti nella competenza della Autorità Portuale, anche con accordi già intrapresi con l'Autorità Marittima dal Comune di Monte Argentario, si trova ad un avanzato stadio di esercizio;

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche: « anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. » a cui sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 della citata normativa;

- sussistono evidenti ragioni che giustificano l'adozione di un accordo tra le Amministrazioni intervenute quali, a titolo esemplificativo, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'ordinato trasferimento delle competenze nell'ambito di una opportuna e necessaria continuità amministrativa e l'esercizio delle funzioni nelle more di tale iter;

- l'Autorità portuale ha interesse alla prosecuzione di una gestione amministrativa, ancorchè provvisoria, da parte del Comune di Monte Argentario, anche al fine di elaborare una proposta gestionale delle aree demaniali

interessate in linea con le previsioni del Piano Regolatore Portuale (di seguito PRP) - strumento fondamentale per il corretto esercizio delle funzioni amministrative affidate - del quale si approssima l'invio al Consiglio Regionale per l'approvazione;

- la proposta gestionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale dovrà contenere anche le direttive e gli indirizzi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, da effettuarsi previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, con l'obiettivo dell'attuazione del PRP;

- a margine di tale proposta gestionale si prevede, nell'interesse comune delle Amministrazioni intervenute, la predisposizione di una convenzione per stabilire compiutamente un accordo di "avalimento", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della LRT 28 maggio 2012 n. 23, per lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali in materia - ora attribuite all'Autorità Portuale - ad opera dello stesso Comune di Monte Argentario, con reciproci obblighi e garanzie, anche di tipo finanziario volte a supportare tale esercizio di funzioni;

- è comune interesse delle Amministrazioni intervenute garantire la corretta esecuzione delle funzioni per aree di assoluto e rilevante interesse pubblico quali quelle in oggetto;

- vista la comunicazione in data 28/06/2013 con nota prot.153 con la quale il Segretario dell'Autorità ha comunicato al Comitato Portuale il testo del presente accordo con la volontà della sua sottoscrizione, al fine di garantire quanto sopra citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'Autorità Portuale regionale e il Comune di Monte Argentario convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contenuto del presente atto.

Articolo 2 Oggetto

Con il presente atto l'Autorità Portuale regionale e il Comune di Monte Argentario intendono definire un accordo per la gestione transitoria e provvisoria delle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di Monte Argentario di competenza della neo costituita Autorità portuale in attesa della definizione ad opera del Comitato portuale degli indirizzi e direttive di cui alla L.R. 28.05.2012, n. 23, nonché della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 19, comma 3, della medesima fonte regionale.

Articolo 3 Durata

Il presente accordo avrà efficacia fino all'approvazione

degli indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte del Comitato Portuale di Monte Argentario ai sensi dell'art. 19, comma 3, l.r. 28.05.2012, n. 23 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

Articolo 4

Modalità di svolgimento

L'Autorità Portuale affida all'Amministrazione comunale il compito di proseguire la gestione amministrativa delle aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito portuale di Porto Santo Stefano, con i limiti e le modalità di cui al protocollo di intesa tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Monte Argentario del 31 gennaio 2011 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 95 N.T.A. del Regolamento urbanistico approvato con Delibera C.C. 23.03.2012, n. 12.

L'Amministrazione comunale assume il compito di svolgere tali funzioni secondo gli indirizzi in questa sede convenuti o che potranno essere concordati con il Segretario dell'Autorità portuale, attraverso proprio personale e dotazioni strumentali, a cui viene delegato, con il presente atto, ogni più ampio potere per l'esercizio delle funzioni, con le prescrizioni, i limiti e le modalità di seguito indicate.

In particolare l'Amministrazione comunale, previa comunicazione informativa all'Autorità Portuale, provvederà alla gestione delle aree portuali attraverso:

a. il rilascio delle autorizzazioni, per le attività inferiori ai trenta giorni come da circolare n. 120 del 24 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed alle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione;

b. il rilascio delle concessioni demaniali marittime per ogni finalità, con i limiti e le modalità disciplinate nel richiamato protocollo di intesa tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Monte Argentario del 31 gennaio 2011 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 95 NTA;

c. la regolamentazione dei manufatti a terra ricadenti nell'ambito portuale;

d. l'emanazione di ordinanze per la disciplina delle aree portuali, eventualmente necessarie per l'organizzazione dell'attività che si svolgono nell'area di competenza della Autorità Portuale anche per fini di polizia marittima per quanto di competenza;

e. l'effettuazione di ogni comunicazione necessaria al corretto esercizio delle competenze affidate e l'esercizio dei connessi poteri, anche di natura autoritativa, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di urgenza utili per il corretto e completo esercizio delle funzioni amministrative affidate con il presente atto. Con riferimento alle sole concessioni demaniali adottate in via precaria ai sensi del protocollo d'intesa 31 gennaio 2011 già venute a scadenza alla data di sottoscrizione del presente accordo o che giungeranno a scadenza nelle more del termine

di cui all'art. 3, al fine di garantire la prosecuzione del servizio nella stagione estiva già avviata e comunque fino all'approvazione degli indirizzi e direttive ad opera del Comitato portuale, le Amministrazioni intervenute convengono di non procedere all'esercizio dei poteri di autotutela esecutiva;

f. la richiesta del canone di concessione, degli indennizzi e del sovra canone regionale nelle forme e con le modalità vigenti, per tutti gli utilizzatori a qualunque titolo delle aree e specchi acquei demaniali marittimi compresi nel perimetro di riferimento;

g. la definizione delle procedure di evidenza pubblica inerenti l'affidamento di concessioni demaniali marittime per finalità relative alla cantieristica navale e a punti vendita marittimi per la distribuzione di carburanti, ricadenti nel porto di Porto Santo Stefano, già oggetto - alla data di sottoscrizione del presente accordo - di manifestazioni di interesse;

h. gli ulteriori adempimenti che si rendano necessari ai fini della corretta gestione delle competenze affidate all'Amministrazione comunale, ivi compresa la doverosa ottemperanza alle pronunce dell'autorità giudiziaria.

Articolo 5

Piano Regolatore del Porto del Valle

Le Amministrazioni prendono atto dell'avanzato stato di elaborazione del PRP e dell'imminente trasmissione del medesimo alla Regione per l'approvazione definitiva, confermando l'interesse ad una celere definizione dell'iter di approvazione dello strumento.

Il Comune di Monte Argentario provvederà, al momento dell'invio alla Giunta della Regione Toscana per l'iter di approvazione definitiva a comunicare tale adempimento all'Autorità Portuale Regionale al fine di contribuire alla più rapida conclusione dell'iter procedimentale.

Articolo 6

Clausola finanziaria

L'Autorità Portuale riconosce al Comune di Monte Argentario, per tutta la durata del presente accordo, le somme per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, già previste dall'articolo 150 terdecies della Legge R.T. 27 dicembre 2011, n. 66 (inserito dalla LRT 24 novembre 2012 n. 64).

Tali somme saranno introitate dal Comune di Monte Argentario e rendicontate all'Autorità secondo gli schemi procedurali già adottati con la Regione Toscana.

Articolo 7

Finalità dell'accordo

Le Amministrazioni intervenute si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stipulato al solo ed esclusivo fine di definire le procedure provvisorie per la gestione delle aree demaniali marittime di competenza

della Autorità Portuale Regionale nel Comune di Monte Argentario in attesa della approvazione degli strumenti amministrativi utili per l'esercizio delle funzioni da parte degli organi della stessa Autorità portuale senza pregiudizio per la prosecuzione dei servizi nel corso della stagione estiva già avviata.

Articolo 8

Clausole finali

Le parti precisano, in attuazione dell'articolo 15 della citata L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Il presente accordo, dopo la sottoscrizione, verrà pubblicato sul BURT.

Per l'Amministrazione comunale

Arturo Cerulli

Per l'Autorità Portuale

Fabrizio Morelli

ALTRI AVVISI

ESCAVAZIONI MARMI LORANO II S.R.L.

Avviso al pubblico dell'istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. 10/10 e s.m.i.: variante al Piano di coltivazione della cava Lorano II n. 21 situata nel comune di Carrara (Ms).

La DITTA ESCAVAZIONE MARMI LORANO II S.r.l. con sede amministrativa in Carrara VIA DON MINZONI 27 P. IVA 00272410457 nella sua qualità di soggetto proponente dell'opera in oggetto,

RENDE NOTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i., in data 4 luglio 2013, ha depositato presso il Comune di Carrara, Settore Marmo, il progetto dell'opera e il relativo "studio preliminare ambientale" ai fini dell'attivazione sulla medesima del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di cui alla lettera h), dell'Allegato B3 alla L.R. 10/10 e s.m.i.

- il progetto è localizzato nel territorio della Regione Toscana e, in particolare, nel Comune di Carrara (Provincia di Massa Carrara)

- il progetto dell'opera prevede: la coltivazione della cava Lorano II n. 21 per estrarre marmo bianco ordinario, con una produzione prevista di 8000 tonnellate/anno.